

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org



Prot. 0124/32 – SG.34 - TON

Roma, 16 gennaio 2017

CH.MO ONOREVOLE  
CAMERA DEI DEPUTATI  
PALAZZO MONTECITORIO  
R O M A

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER L'EFFETTIVA TUTELA DEGLI  
APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA, MILITARI E V.V.F. - MODIFICHE  
NORMATIVE**

Il Sindacato Autonomo di Polizia ritiene doveroso che siano adottate dal Parlamento delle misure urgenti per velocizzare e rendere effettiva la tutela degli appartenenti al Comparto Sicurezza che subiscono danni di carattere biologico e/o economico in connessione con l'adempimento del servizio d'istituto, o comunque in esecuzione dei compiti e degli obblighi sugli stessi incumbenti ai sensi dell'ordinamento giuridico, anche tramite modifiche di fonti regolamentari.

Inoltre, appare incongruo e illogico traslare sugli appartenenti alle FF.PP. e al Comparto Sicurezza, compresi i V.V.F. i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che gli appartenenti al comparto sicurezza, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario per l'espletamento dei propri compiti di istituto, perseguendo finalità di gran lunga superiori al valore dei danni pecuniari talvolta cagionati, tanto che gli operatori sono costantemente esposti al pericolo per la propria incolumità fisica; di talché appare logico e necessario censurare la responsabilità per colpa grave, risultando piuttosto disparitario di trattamento porre la responsabilità degli operatori delle Forze Armate sullo stesso piano di quella dei dipendenti civili dello Stato.

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Pertanto, si reputa necessario intervenire normativamente per:

- (i) velocizzare il procedimento relativo alla c.d. "causa di servizio";
- (ii) consentire il ristoro delle spese legali effettivamente sopportate per ragioni di servizio anche in ipotesi di assenza di provvedimento di assoluzione come nel caso di intervenuta prescrizione del reato;
- (iii) evitare di caricare i costi relativi ai pagamenti dei ticket per prestazioni sanitarie qualora connessi con infortuni occorsi durante il servizio
- (iv) non addebitare i costi relativi a danni arrecati per colpa grave in servizio.

\*\*\*

## PROCEDURA DI VELOCIZZAZIONE E DI EFFETTIVA TUTELA RELATIVA ALLA C.D. CAUSA DI SERVIZIO

Attualmente la procedura per ottenere la c.d. causa di servizio è prescritta dal *DPR 29 ottobre 2001 n.461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio"*.

**Per velocizzare la procedura e renderla effettivamente utile qualora siano interessati appartenenti alle FF.PP. che subiscono un ingente danno biologico in situazioni di palese connessione con l'espletamento del proprio servizio, si propone di apportare un innesto normativo al succitato Regolamento.**

Considerata l'opportunità di far precedere il definitivo consolidamento delle competenze relativa ai procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio al Sig Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, viene ravvisata l'opportunità di ottenere una accelerazione procedimentale e un risparmio economico, ottimizzando l'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie destinate attualmente all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione dell'equo indennizzo, con conseguente

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

accelerazione delle tempistiche necessarie alla conclusione del procedimento nonché una successiva conseguente riduzione dei carichi di lavoro, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali della Polizia di Stato e la connessa necessità di apportare gli ormai necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione dell'equo indennizzo nelle situazioni in cui l'Amministrazione inizi d'Ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, si propone di modificare l'art. 3 del DPR n.461 del 2001 aggiungendo un 3° comma:

*“In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predisporre un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento”.*

Nello stesso senso, si propone altresì di modificare l'art. 11 del DPR n.461 del 2001 aggiungendo un 5° comma:

*“Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza (da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente ovvero da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione) ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie e che il dipendente abbia riportato comprovate e documentate lesioni per certa ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbose e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale ai sensi dell'art 3 DPR n. 461 del 2001, è possibile procedere senza il parere del Comitato. In tale ipotesi è attribuita al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini*

della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'art. 6 suffragata dal parere del Questore di cui al comma 3 dell'art. 3 del DPR n.461 del 2001".

Inoltre, si suggerisce l'applicazione della Legge 31 maggio 2005, nr.89 al fine di istituire Commissioni Mediche Ospedaliere della Polizia di Stato e **chiudere definitivamente il rapporto anacronistico di dipendenza con le C.M.O. militari.** Difatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" il cui obiettivo principale riguarda la contrazione della spesa pubblica per auto blu e consulenze nella p.a.

Il decreto-legge n. 101/2013 si compone da 13 articoli. Tra le previsioni di interesse per la categoria è da segnalare quella contenuta nell'articolo 7 "*Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica*".

**La disposizione consente di istituire commissioni medico-legali di medici della Polizia di Stato, con le stesse attribuzioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità Militare e che svolgerebbero la loro attività in sinergia con queste ultime.**

Inoltre, per effetto del riordino della Sanità Militare ci risultano attive soltanto nove CMO (Milano, Padova, La Spezia, Roma, Cagliari, Bari, Taranto, Messina, Augusta) e due Commissioni Mediche di II istanza (Milano, Roma).

La Polizia di Stato è stata quindi costretta, per gli accertamenti medico legali, a disporre l'invio del personale in servizio presso le residue Commissioni, non oggetto della soppressione, decentrate su tutto il territorio nazionale, con conseguenti oneri di missione, e disagi per il personale.

La normativa in vigore permette di dare attuazione, in sedi strategicamente individuate e in modo complementare rispetto a quelle della Sanità Militare, di apposite Commissioni Mediche, in un contesto di reciprocità con le Forze Armate,



## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
 Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
 sap-nazionale.org  
 nazionale@sap-nazionale.org

attraverso un sistema convenzionale esteso alle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile ed ai Vigili del Fuoco nonché al Servizio sanitario militare, da cui dipendono i Dipartimenti Militari di Medicina Legale. Per completezza di esposizione occorre chiarire che le Commissioni Mediche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza risultano già istituite dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con legge 3 maggio 2005, n. 89, e che l'estensione dell'ambito delle amministrazioni convenzionabili anche al Servizio sanitario militare consente oggi di superare le difficoltà organizzative derivanti dal riordino della Sanità Militare e di scongiurare, per la finanza pubblica, aggravii di spesa.

Per tali ragioni si propone il seguente innesto normativo: *“tramite apposti decreti ministeriali saranno rese effettive ed operative le commissioni medico-legali di medici della Polizia di Stato, con le stesse attribuzioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) della Sanità Militare, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, approvato con D.P.R. 29.10.2001, n.461”*.

\*\*\*

#### **ABOLIZIONE PARERE DI CONGRUITA' AVVOCATURA DELLO STATO PER SPESE LEGALI SOPPORTATE DAGLI APPARTENENTI ALLE FF.PP. CONNESSE CON L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO SERVIZIO**

Si consideri che per liquidare le **spese legali** a favore dei dipendenti chiamati a processo, la PA deve attenersi alla valutazione di congruità espressa dall'Avvocatura dello Stato, valutazione che guiderà anche il giudice dell'eventuale ricorso.

Si ritenga poi che nessun ruolo in cotale situazione può essere assunto dal parere dell'Ordine forense competente, poiché non si controverte sul compenso professionale ma bensì su un rimborso di spese legali già anticipate.

Inoltre, secondo recente statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 13861 del 2015, va esclusa l'equiparazione tra parere dell'Avvocatura dello Stato e



Consigli dell'Ordine poiché arbitraria (rimborso da una parte, parcella dall'altra), e va respinta anche la doglianza circa una presunta *diminutio* dell'esercizio di difesa (articolo 24 della Costituzione), poiché i parametri della Carta che vengono in gioco sono semmai quelli legati alla «buona amministrazione» (art. 81). In sostanza, argomenta la Corte, le esigenze di finanza pubblica «impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto è necessario, e al contempo sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso spese». Pertanto, se il vaglio del rimborso cadesse a carico dei (soli) consigli forensi ciò «toglierebbe qualsiasi rilevanza pubblicistica alla spesa e ai relativi doveri di governo di essa», equiparando di fatto «il debito del cliente verso il professionista e quello di protezione del dipendente, che è a carico dello Stato». Equiparazione che sarebbe improponibile, poiché tra l'altro renderebbe il cliente "arbitro" della spesa pubblica attraverso scelte di difesa personali talvolta anche ultronee. Proprio per questo «prudentemente il legislatore ha previsto che (tali oneri, ndr) siano vagliati, sotto il profilo della congruità, dall'avvocatura dello Stato». Congruità, appunto, che significa bilanciare il diritto di difesa del dipendente della Pa con il ragionevole contenimento della spesa pubblica per avvocati difensori privati.

In questo senso il criterio dello «strettamente necessario» riferito alle spese di difesa deve essere inteso come «contemperamento» e bilanciamento tra principi costituzionali in parte confliggenti.

Fermi tali presupposti in tema di risparmio erariale, che non possono essere posti in dubbio quando si tratti di pubblici dipendenti privatizzati, occorre tuttavia operare un'eccezione alla suddetta limitazione, che tra l'altro è già di per sé rinvenibile nell'ordinamento pur se non correttamente applicata, nell'ipotesi in cui siano coinvolti dipendenti pubblici appartenenti alle Forze di Polizia che ricorrono alla difesa in giudizio per attività connessa con i propri doveri d'ufficio o comunque con l'adempimento delle funzioni proprie degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Si consideri difatti che ad oggi è vigente l'art.32 della **Legge 22 maggio 1975, n. 152**:

*“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato*

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

*dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".*

Secondo tale normativa, che trova tuttavia una ristretta applicazione, si potrebbe prescindere dal giudizio di congruità dell'Avvocatura di Stato; orbene, nella quasi totalità dei casi si privilegia un'applicazione generica della disposizione di cui **all'art. 18 della Legge 23 maggio 1997, n. 135** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: *"Rimborso delle spese di patrocinio legale*

*1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e **conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.***

*2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".*

Per rendere effettiva la tutela nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia, che spesso possono essere destinatari di un provvedimento giurisdizionale di non luogo a procedere ovvero di estinzione del reato per prescrizione dello stesso, comportando il tutto l'assenza di una **"sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità"**, pur se per fatto ad essi non imputabile (ed essendo ipotesi frequente),

si propone l'introduzione di un innesto normativo, al fine di evitare la assidua generazione di danni economici per mancato rimborso delle spese legali sopportate.

Onde scongiurare, per falle o lungaggine del sistema giudiziario, la configurazione di un danno da mancato rimborso delle spese legali sopportate dagli appartenenti alle FF.PP. per procedimenti connessi alla propria attività di servizio si reputa quindi congruo e necessario prevedere un terzo comma in aggiunta all'art. 18 della Legge 23 maggio 1997, n. 135 così formulato:

"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di Polizia ovvero al Comparto Sicurezza, ivi compresi i V.V.F., quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

\*\*\*

## **ABOLIZIONE DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI OFFERTE AGLI OPERATORI IN SERVIZIO DI POLIZIA.**

L'esenzione ticket sanitario per reddito 2017 sono stabiliti dalla Legge 537/1993 ed è riservata ad alcune specifiche categorie di cittadini entro determinate fasce di reddito e individuate da specifico codice esenzione. Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009. Appare congruo estendere i suddetti benefici, a prescindere dal reddito, anche alle categorie a rischio come gli appartenenti alle Forze di Polizia per patologie connesse con infortuni occorsi durante il servizio.



A livello Nazionale è stata inserita nella legge di Bilancio **un'importante riforma del Servizio Sanitario Nazionale** che, tra le altre cose, introduce **nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** e ridefinisce le prestazioni e i servizi garantiti, ma anche quelli che saranno a pagamento.

Sarebbe opportuno inserire l'esenzione proprio nei commi riguardanti il LEA dal 490 in poi.

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, anche in considerazione del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio di tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al Comparto Sicurezza, ivi previsti i V.V.F."

\*\*\*

**ABOLIZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER COLPA GRAVE RELATIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE FF.PP. QUANDO CAGIONANO IL DANNO IN ADEMPIMENTO DEL PROPRIO SERVIZIO**

Infine, appare incongruo ed illogico traslare sugli appartenenti alle FF.PP. i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che gli operatori di polizia, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario per l'espletamento dei propri compiti di istituto, perseguendo finalità di gran lunga superiori al valore dei danni pecuniari talvolta cagionati, tanto che gli operatori sono costantemente esposti al pericolo per la propria

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

incolumità fisica; di talché appare logico e necessario censurare la responsabilità per colpa grave, risultando piuttosto disparitario di trattamento porre la responsabilità degli operatori di polizia sullo stesso piano dei dipendenti civili dello Stato.

Come noto, infatti, i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono incorrere, qualora arrechino un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad un alto ente pubblico, nella responsabilità amministrativa e contabile. Per "responsabilità amministrativa" si intende la responsabilità per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

Pertanto, si ritiene gravemente vessatorio per gli operatori di polizia essere esposti alla c.d. responsabilità amministrativa - contabile anche per la condotta gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, proprio per l'enorme esposizione a rischio e l'immenso valore dei beni tutelati.

**Si propone pertanto la seguente modifica al testo in vigore legge 14 gennaio 1994 n. 20 :**

*Art. 1. " Azione di responsabilita' 1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, salvo siano appartenenti alle Forze di Polizia o al Comparto Sicurezza, compresi i V.V.F., ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. (1) 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di*

## SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione. 1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo ((...)), è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno ommesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

*maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ----- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai giudizi in corso".*

Il Segretario Generale

Gianni TONELLI

